

(N. 610)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1954 (V. Stampato N. 473)

d'iniziativa del Deputato ERMINI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 GIUGNO 1954

Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di statistica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comando di cui all'articolo 3, lettera *a*), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere concesso anche a personale insegnante del ruolo speciale transitorio, che abbia compiuto il periodo di prova.

Art. 2.

Possono essere utilizzati, per la durata dell'anno scolastico, presso l'Istituto centrale di statistica per esigenze inerenti alla esecuzione del censimento di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con le modalità previste dall'articolo 3, lettera *a*), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, anche maestri elementari non di ruolo, i quali, come incaricati, abbiano prestato servizio, con il rilascio della qualifica,

nell'anno scolastico precedente alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, nonché per altri due anni scolastici anche non consecutivi, e che, in base al posto occupato nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole elementari per l'anno scolastico in cui si dà luogo alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, abbiano già avuto e accettato l'incarico di insegnamento.

L'utilizzazione dei maestri elementari, di cui al comma precedente, sarà mantenuta per l'anno scolastico, sempre che i maestri stessi continuino a conservare il titolo all'incarico: di conseguenza con la revoca e con la cessazione dell'incarico di insegnamento, a norma delle disposizioni in materia, avrà senz'altro termine l'utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI